

AFFIDAMENTO ALL'UNIVERSITA' DI STUDIO E VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA: CONSIGLIO DI STATO DA' RAGIONE AGLI INGEGNERI

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in una circolare, segnala una sentenza del Consiglio di Stato favorevole ai professionisti. L'attività di studio e valutazione della vulnerabilità sismica di un edificio non è di competenza delle Università, bensì di ingegneri e architetti.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha segnalato in una circolare la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, n.3849 del 15 luglio 2013, relativa all'affidamento diretto, senza gara, alle Università dell'attività di studio e valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere. Una vertenza, a proposito della quale si erano già registrati i pronunciamenti del Tar di Lecce, dello stesso Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea. La sentenza è favorevole agli ingegneri e, in generale, ai professionisti.

La vicenda ha avuto inizio nel 2009, quando l'ASL di Lecce aveva affidato, tramite contratto di consulenza, all'Università del Salento l'attività di studio e valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere della Provincia di Lecce. In particolare, si trattava di individuare la tipologia strutturale, i materiali usati per la costruzione, i metodi di calcolo adottati, la verifica della regolarità strutturale e la risposta sismica dell'edificio. Nei confronti di tale affidamento diretto, i rappresentanti istituzionali degli ingegneri hanno fatto ricorso, a tutela del libero mercato e dei principi della libera concorrenza.

La sentenza del Consiglio di Stato, tanto per cominciare, sottolinea come il giudice comunitario abbia affermato che le attività di analisi, sia pure condotte con metodo scientifico, “sono oggettivamente ascrivibili a servizi tipici di Ingegnere e Architetto”. Quindi nega che questo tipo di attività possa rientrare nello schema di accordi tra pubbliche amministrazioni. Soprattutto afferma che “nessuna delle appellanti è stata in grado di dimostrare che le attività dedotte in contratto costituiscano attività di ricerca scientifica applicata, preclusa agli ingegneri e agli architetti”. Questo era uno dei punti forti della tesi sostenuta dall'Università. Al contrario, si tratta di “attività esercitabile dagli iscritti agli Ordini professionali parti in causa nel giudizio”.

Il CNI, nell'esprimere grande soddisfazione per il risultato ottenuto, nel suo documento ha così commentato la sentenza: “Si è trattato di una vertenza particolarmente difficile e insidiosa, in quanto il sistema universitario ha ripetutamente tentato di ritagliare uno spazio dei servizi di ingegneria da riservare alle Università e ai loro Dipartimenti, sottraendolo al libero mercato. Il giudice ha confermato la validità e l'operatività generale dei principi di libera concorrenza, confronto concorrenziale, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza nell'affidamento dei servizi di progettazione in generale e degli studi sulla vulnerabilità sismica in particolare. Queste conclusioni sono destinate ad orientare e influenzare tutte le vertenze in atto, a tutto vantaggio della partecipazione dei liberi professionisti”.

Roma 11 settembre 2013